

CRONACA E COMUNICAZIONE

Il diritto di cronaca e di comunicazione è uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi anni, per la responsabilità e l'importanza che devono dare al ruolo che svolgono gli operatori della comunicazione.

La giurisprudenza ha di recente ribadito come l'attività giornalistica abbia caratteristiche elaborative, interpretative e di creatività trattandosi di una prestazione di lavoro intellettuale che consiste nell'espressione originale o nella rielaborazione critica di un pensiero o, ancora, nella rielaborazione obiettiva dei fatti che, di volta in volta, sono descritti ad una massa indifferenziata di utenti.

Si attaglia perfettamente al giornalismo la frase che lo storico Witold Kula attribuisce alla storia: "E' come un coltello con cui si può tagliare il pane con cui si può sfamare la gente, ma si possono anche ammazzare i propri simili".

Nella materia dei mezzi di comunicazione di massa converge una pluralità di pretese individuali e collettive di segno opposto, e pertanto richiedono un coordinamento che ne governi, con efficacia, le interazioni e le sinergie.

Nella direzione della massima diffusione delle notizie e delle opinioni, spingono principi di libertà, espressamente riconosciuti dalla Costituzione: "la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà dell'iniziativa economica privata, la libertà della competizione politica".

Dal lato dei destinatari dei messaggi informativi e pubblicitari, opera nella stessa direzione il diritto dei cittadini all'informazione più ampia e chiara possibile, senza imporre ambiti, bensì promuovendo conoscenze allargate e approfondite su temi di interesse pubblico e sociale.

Tuttavia, questo stesso diritto all'informazione postula la determinazione di limiti contenutistici e modali: descrizione e diffusione di notizie, commenti e messaggi pubblicitari. Tutti i cittadini hanno bisogno d'informazione completa ma anche corretta e veritiera, per garantire il rispetto dei valori costituzionali, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli e dei minori.

Infine, il cittadino, oggetto della cronaca e della critica giornalistica, ma anche del messaggio pubblicitario, ha diritto al rispetto dell'identità personale e della propria riservatezza.

L'equilibrio tra queste diverse pretese può, solo in parte, trovarsi in un testo legislativo affidato alle cure di un Organo amministrativo o nel sistema della responsabilità civile e penale presidiato dal giudice ordinario.

Da un lato, infatti, il diritto dei cittadini all'informazione è destinato a rimanere privo di un'efficace forma di tutela giuridica, dall'altro, le violazioni del dettato legislativo, così come le lesioni di diritti della personalità (propaganda o forme di persuasione) sono soggette ad un intervento successivo dell'autorità amministrativa o giudiziaria, il cui complesso iter decisionale

spesso ritarda notevolmente la reazione definitiva dell'ordinamento e il ristoro del danno eventualmente subito dai singoli e dai gruppi.

Proprio sulla base di tale dato deve maturare l'esigenza di un'autoregolamentazione degli editori, delle emittenti e dei giornalisti per essere in grado di contemperare i diversi diritti ed interessi nello stesso momento in cui si prepara e si diffonde l'informazione.

L'esercizio di un'attività informativa completa e corretta, rispettosa dei diritti della persona, diventa oggetto dell'impegno professionale di ciascun operatore.

I documenti oggetto di approfondimento sono i seguenti:

- 1) Carta dei doveri dei giornalisti;
- 2) Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico.

La Carta dei doveri del giornalista è stata emanata l'8 luglio 1993 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della stampa.

Essa nasce dall'auspicato rapporto tra organi di informazione e cittadini, per affermare che il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini.

La Carta, dopo una serie di premesse relative ai principi fondamentali dell'attività giornalistica, riafferma il diritto del cittadino alla rettifica e il principio della presunzione di innocenza, dettando una serie di regole sulle fonti di informazioni, di messaggi pubblicitari, di incompatibilità professionale, di tutela di minori e di soggetti deboli.

La Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico, elaborata dalla RAI nel '95, a sua volta richiama i principi generali che ispirano l'attività della RAI e stabilisce regole in ordine alle trasmissioni informative e ai programmi di intrattenimento.

La Carta dei doveri del giornalista non prevede l'istituzione di alcun organo incaricato di vigilare sul rispetto dei precetti indicati.

In questo settore, un passo più avanti è stato fatto dalla RAI che ha costituito la "Consulta-Qualità" a cui gli utenti possono segnalare i casi di inadempienza della carta.

La "Consulta", a sua volta, può investire il C.d.A. della RAI ai fini dell'assunzione di provvedimenti più idonei.

Tuttavia l'aspirazione ad un sistema di controllo e sanzione, facilmente accessibile da parte degli utenti rimane disattesa.

Di tale aspirazione, fra l'altro si è fatto portatore il centro di iniziativa giuridica "P. Calamandrei" il quale ha proposto la costituzione di un "Giurì per la lealtà dell'informazione". Il Giurì dovrebbe operare con rapidità di giudizio cercando, prima di tutto, la conciliazione delle parti.

In caso di contenzioso, il verdetto del Giurì potrebbe essere pubblicato sulla testata interessata, ripristinando la verità e l'onore violati. In tema di riparazione pecuniaria si potrebbe tener conto della buona fede e della correttezza del giornalista, della condizione economica delle parti, della ripartizione degli oneri economici tra editore, direttore e giornalista.

Dopo questa digressione sugli aspetti salienti dell'autoregolamentazione dell'attività giornalistica, è interessante esaminare, più da vicino, il *diritto di cronaca* nell'esercizio di tale attività.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza si è attestata su quell'orientamento, ormai consolidato, che subordina la legittimità dell'esercizio di tale diritto a tre condizioni:

- 1) Verità del fatto riportato;
- 2) Continenza della forma espressiva;
- 3) Utilità sociale della notizia.

Gli stessi requisiti valgono per l'esercizio di un diritto analogo: il *diritto di critica*.

In questo caso l'obbligo di riportare la verità del fatto si traduce nell'obbligo di dare precise e scrupolose motivazioni dei giudizi espressi, evidenziando i fatti che, secondo il legislatore, sono idonei a confermare i giudizi stessi; in secondo luogo si traduce nell'obbligo di controllare che gli elementi di fatto richiamati sono conformi alla realtà ovvero all'obbligo di dirigenza.

Il diritto di critica attenua, per altro, l'obbligo di continenza formale consentendo l'uso di espressioni più incisive o il ricorso ad iperboli e metafore, purché, non ci si trovi di fronte a gratuite contumelie.

Infine la critica, concretandosi, non nella narrazione di fatti, ma, nell'espressione di un giudizio o di un'opinione, non può essere rigorosamente obiettiva.

Prima di analizzare le pronunce giurisprudenziali in ordine ai singoli requisiti è utile definire gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie.

Con riferimento all'elemento oggettivo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quando si parla di cronaca giornalistica non ci si riferisce solo ad un articolo o ad un testo scritto, ma anche alle immagini fotografiche, al titolo, all'impaginazione che riguardano l'articolo stesso.

In particolare non si deve valutare solo il testo letterale dell'articolo pubblicato, con esclusivo riferimento al suo contenuto, ma si deve considerare il "complesso dell'informazione", così come risulta dal testo scritto e dalla sua interpretazione, dalle immagini che lo accompagnano, dalla eventuale vignetta satirica, dal titolo, dal sottotitolo e dal sommario, nonché dalla grafica, intesa come modo di presentazione dello stesso articolo, consistente nel risalto grafico dato alle parole e all'impaginazione.

Le espressioni del giornalista devono essere valutate non singolarmente, ma nel contesto dell'articolo.

L'articolo deve essere, invece, valutato come fatto a sé, prescindendo (in altre parole, in pratica) da altri articoli o notizie ad esso collegati e pubblicati altrove.

La lesione dell'onore e della reputazione del soggetto può desumersi anche solo dal titolo, quando questo travisi ed amplifichi un testo veritiero ovvero sia volutamente impreciso, iperbolico od errato.

Allo stesso modo è illecito un titolo scritto a caratteri rilevanti e destinato a catturare subito l'attenzione del lettore, se esso è maliziosamente confuso, specie quando l'occhiello in testa alla pagina, che dovrebbe chiarire l'equivoco usato nel testo, risulta, invece, scritto a caratteri nettamente inferiori e il testo dell'articolo dedica solo poche righe alla spiegazione della confusione che nel lettore potrebbero generare il titolo e le immagini che lo accompagnano; al contrario, non può considerarsi diffamante un titolo metaforico che, per quanto pungente, può costituire per i lettori solo la sintesi delle critiche legittimamente avanzate nel testo dell'editoriale.

Quanto agli elementi soggettivi della fattispecie, un problema specifico che si è posto in giurisprudenza è quello della riconoscibilità del soggetto passivo.

I giudici hanno concluso che non è necessario che il giornalista indichi nominativamente il soggetto passivo della diffamazione, quando dal contesto dell'articolo si evincano elementi univoci che ne rendano possibile l'identificazione.

Tale riconoscibilità, peraltro, deve essere desunta da riferimenti inequivoci a fatti noti attribuibili al soggetto o, in mancanza dalla prospettazione oggettiva dell'offesa, e non dalle congetture soggettive di chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole di essere il destinatario dell'offesa, pur essendo l'accusa generica.

Per quel che riguarda, invece, il soggetto attivo e dunque il responsabile dell'illecito, il profilo più rilevante è quello della ripartizione dell'imputazione del fatto lesivo tra giornalista, direttore e editore.

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la responsabilità civile dell'editore e del proprietario della pubblicazione per i danni derivanti da reati commessi con il mezzo della stampa è autonoma dalla responsabilità e può pertanto essere affermata anche laddove quest'ultima sia stata esclusa.

Quando il proprietario o l'editore esercita l'azione di regresso nei confronti del direttore o dell'autore dell'articolo, il giudice, al fine di determinare l'incidenza finale del risarcimento su ciascuno dei co-obbligati, deve valutare la gravità delle rispettive colpe.

Infine, nel caso in cui l'articolo del giornalista sia privo di contenuto diffamatorio, ma sia pubblicato con titoli e sottotitoli, eventi, contenuto offensivo, il fatto lesivo, risultante dal complesso dell'informazione, non può essere addebitato al giornalista, in quanto i titoli non sono di norma opera dell'autore dell'articolo, ma la loro formulazione è opera redazionale.

Una volta precisati i termini oggettivi e soggettivi della fattispecie, si deve passare all'analisi delle specificazioni giurisprudenziali dei tre canoni: della verità, della continenza della forma espressiva e dell'utilità sociale.

a) Verità

Per quanto riguarda il requisito della verità, un particolare rilievo ha assunto, negli ultimi anni, il tema delle fonti d'informazione.

In proposito la giurisprudenza prima ha posto a carico del giornalista un obbligo di accertare, in tutte le direzioni possibili, la verità delle notizie, anche se esse provengono da fonti attendibili, quali le agenzie di stampa o da altro quotidiano.

La giurisprudenza nel senso che non è possibile distinguere tra fonte attendibile e non attendibile. In particolare, con riferimento ai dispacci delle agenzie di stampa, si è tornati a ribadire come, nonostante ne appaia ormai riconosciuta l'efficienza, visto anche il larghissimo uso dello strumento da parte di tutti i giornali per attingervi notizie da ogni luogo, queste non valgono a svincolare il giornalista dall'onere di un attento controllo delle fonti informative.

Tale obbligo si rafforza laddove la verifica risulti semplice e rapida e non sussistano particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione.

Ne consegue che si deve negare ogni efficacia scriminante alla c.d. verosimiglianza, ossia al mero aspetto di verità che i fatti appena appresi dal giornalista possono avere: costui può invocare l'esercizio del diritto di cronaca esclusivamente se riesce a provare ad avere svolto una seria, diligente e scrupolosa verifica e quindi attendibilità dei fatti che divulga.

Si rileva, a tal proposito, la differenza, dottrinale e giurisprudenziale, tra verità "obiettiva" e verità "putativa".

Controversa è la natura della verità richiesta dalle norme attuali; in quanto, se da un lato la Cass. Civ. afferma che la "verità incompleta deve essere equiparata alla notizia falsa", dall'altro esistono numerose sentenze che ritengono non necessario che i fatti esposti siano veri, ma ritengono sufficiente che essi siano ritenuti veri, in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà.

Nel caso della fonte indiretta (dichiarazioni rese da chi abbia appreso i fatti da altre fonti), la giurisprudenza ha ritenuto che il giornalista abbia l'obbligo della verifica dei fatti, oggetto delle dichiarazioni rese dalla fonte indiretta.

Sempre nella direzione della ricerca della verità vi sarebbe un obbligo del giornalista al controllo incrociato delle fonti (anche contrapposte) e a cogliere le occasioni che gli sono offerte, anche dai soggetti lesi, di approfondimento del fatto oggetto della notizia.

Tra le pronunce più significative vi è quella in cui la Cassazione distingue la verità oggettiva della notizia, come fatto in sé, dalla verità del fatto oggetto della notizia stabilendo che quando sia di notevole rilievo per la vita pubblica, nella narrazione di un fatto, pur se non vero, il giornalista è tenuto a riportare la notizia della voce, specificando che la verità si limita

alla notizia come fatto storico, e non anche all'oggetto di essa, ha inoltre l'obbligo, quando è possibile, di riferire tutte le fonti della notizia stessa.

Altro caso specifico, piuttosto interessante, si ha quando il cronista si trovi a smentire una rettifica ad un proprio articolo.

In tale ipotesi, infatti, essendo egli già al corrente di una diversa versione dei fatti, non può omettere di verificare, sotto la propria responsabilità, tutti i punti che, nella rettifica, devono formare oggetto di contestazione, avvalendosi, a tale scopo, di tutti i mezzi di indagine possibili quale che siano il tempo e la cura che richiedono.

In questi casi l'obbligo dell'approfondimento risulta, dunque, particolarmente rafforzato.

Il requisito della verità è disatteso dal ricorso a titoli sproporzionati dalla pubblicazione dell'immagine di una persona, quando induce in inganno il lettore portandolo ad equivocare la realtà dei fatti.

Ciò avviene non solo nei casi in cui l'immagine pubblicata non è pertinente rispetto al testo dell'articolo, ma anche nel caso di pubblicazione dell'immagine decontestualizzata.

b) *Continenza della forma espressiva*

Stabilire entro quali limiti le espressioni operate dal giornalista rispettino il canone della continenza è operazione quanto mai complessa e forse quella più esposta a margini di valutazione soggettiva.

La giurisprudenza, in proposito, ha osservato che un linguaggio forte e pungente non è di per sé censurabile se non si risolve in una gratuita aggressione alla reputazione e al patrimonio morale dell'individuo.

Anche l'uso di espressioni ironiche e sottilmente sarcastiche si ritiene non integri l'illecito penale, quando non trascende nello scherno, nella contumelia e nell'evidente derisione, ma sia, invece, funzionale a sorreggere e vivacizzare le proprie argomentazioni.

Il giornalista può violare, oltre al requisito dell'utilità sociale, quello della continenza delle forme quando richiama circostanze generiche, non supportate da alcun fatto storico preciso ed accosta al personaggio anche fatti non attinenti a quello oggetto della notizia, attribuendo azioni a personaggi vicini al soggetto protagonista dell'articolo.

Una frontiera particolarmente insidiosa per la tenuta di questo requisito è quello della satira. L'orientamento dominante in giurisprudenza sembra teso ad individuare dei margini di liceità (c.d. limiti esterni) propri dei mezzi di diffusione della satira e del suo contenuto, che, anche se attenuati rispetto al diritto di cronaca, si ritengono tuttavia imprescindibili: ad esempio l'alterazione del nome e dell'immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli, lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile, l'uso di espressioni volgari e scurrili, ed in linea generale, un'esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto, sono reputati illeciti.

Più precisamente si tende a ritenere non consentita una rappresentazione che, superando il limite imposto dalla civile convivenza e sconfinando nell'eccesso, si risolva in una forma di libero insulto e di vera e propria denigrazione.

Quando poi la vignetta non sia pura e semplice espressione satirica, ma vero e proprio veicolo di informazione giornalistica, come avviene quando è esplicitamente collegata a servizi e articoli giornalistici, essa va assoggettata ai limiti propri del diritto di cronaca.

c) Utilità sociale

Il requisito dell'utilità sociale non è stato oggetto nell'ultimo decennio di letture particolarmente innovative.

Con riferimento all'esercizio del diritto di satira si è ribadito, ad esempio, che sua condizione di legittimità è la notorietà del personaggio ridicolizzato e l'immagine della persona può essere, in deroga alla generale esigenza del consenso della diffusione, distorta e deformata solo rispetto alla "qualità" per la quale è nota e non per tutto ciò che non attiene in maniera specifica alla sua dimensione pubblica.

Lede l'onore e la reputazione di una persona anche se malfamata (nel caso di specie, una prostituta) la divulgazione della sua immagine – sebbene ripresa in pubblico – a dismisura ed al di fuori dell'originale contesto nel quale il comportamento è stato tenuto dalla persona.

Sotto altro profilo si è ritenuto difettare l'elemento dell'utilità sociale nel caso della ossessiva reiterazione di una notizia lesiva per la reputazione altrui, in un ridotto lasso di tempo, senza il sopravvenire di novità così come nel caso di ripubblicazione, a distanza di trenta anni, di un fatto di cronaca nera nell'ambito di un'iniziativa promozionale.

L'utilità sociale appare, più che un limite del diritto di cronaca, la condizione per l'esistenza dello stesso diritto.

Subordinare il diritto di cronaca all'utilità sociale vale, secondo alcuni, ad imprimere una significativa configurazione "funzionale" a tale diritto; configurazione per cui la garanzia di tale diritto sarebbe spiegata non soltanto e non tanto dall'interesse del soggetto che lo esercita, quanto invece dall'interesse pubblico.

Tale configurazione non può non implicare, da un lato, una doverosità nell'esercizio del diritto e, dall'altro, il dovere di offrire un'informazione imparziale e completa.

Cronaca giudiziaria e cronaca nera

Nel presentare un fatto di cronaca giudiziaria, quando un procedimento penale è ancora pendente, il giornalista, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di presentare la notizia in chiave di problematicità, dando spazio a tutti gli elementi che connotano tale realtà rifuggendo, infatti, da ogni forma di definitività che spesso finisce per "condannare" l'imputato della presunzione di non colpevolezza.

In particolare, il resoconto di un processo che non si è ancora concluso, deve basarsi sulla lettura degli atti processuali, e il giornalista deve chiarire le opposte tesi della difesa e dell'accusa.

Il cronista giudiziario non è esente da responsabilità qualora riporti notizie da fatti non veri, apprese da altro giornale, da agenzie di stampa, dalla RAI, senza verificarne la fondatezza e, se lo fa, deve specificarlo.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, integra gli estremi del reato di diffamazione, il divulgare notizie relative alla commissione di reati accogliendo le illazioni e le voci negli ambienti giudiziari o di polizia omettendo un più approfondito controllo delle fonti.

Peraltro, nell'ambito di determinate richieste giornalistiche, è lecita l'attribuzione all'imputato di un fatto diverso e più grave di quello ascritto a suo carico dall'autorità giudiziaria, se le fonti da cui promanano le notizie sono presumibilmente attendibili.

E' interessante notare come si tenda a condannare per diffamazione non solo il giornalista che, nel narrare un fatto di cronaca giudiziaria, ometta aspetti idonei a scagionare il soggetto passivo, ma anche quello che usi termini giuridici impropri e tali a qualificare in modo grave il fatto.

In caso di giornalismo televisivo, la giurisprudenza ammette la riproduzione delle immagini di un processo penale quando esse hanno una funzione culturale e sociale, non dovendosi desumere la presenza dell'interesse pubblico semplicemente dal fatto che un processo penale sia un fatto svoltosi in pubblico.

Infine, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica esprimere, anche in termini aspri e polemici, il proprio dissenso nei confronti dell'operato di un magistrato, essendo la funzione giurisdizionale sottoposta a controllo dell'opinione pubblica.

Deve, tuttavia, ritenersi illecita quella critica giudiziaria carica di significato offensivo che si risolve in un attacco alla reputazione di cui il soggetto gode nel proprio ambiente professionale.

Cronaca e critica in materia politica e sindacale

Nel corso degli anni '90 la giurisprudenza ha ricondotto anche la cronaca politica nei limiti tradizionali e più ristretti dell'esercizio del diritto di cronaca, sempre tenendo conto della sfera giuridica dell'uomo politico e pubblico in genere.

Peraltro, in materia di critica politica e sindacale, la giurisprudenza ha univocamente riconosciuto la liceità di parole e frasi che, comunemente, nell'ambito di rapporti privati sarebbero offensive, riscontrando una tipica ipotesi di "desensibilizzazione del linguaggio".

Il confronto delle idee, sul piano politico e sindacale, pertanto, soprattutto nei periodi in cui esiste un elevato grado di tensione sociale e politica (per esempio durante le campagne elettorali), può esprimersi anche attraverso l'utilizzo di parole dure e pungenti, di toni aspri, polemici, violenti, di allusioni anche ironiche, di sarcasmi sottili, che contribuiscono ad alleggerire o vivacizzare il discorso.

Non si deve, però, trasmodare in un attacco personale, consapevolmente lesivo della sfera privata altrui, attacco diretto ad aggredire il patrimonio morale della persona coinvolta ed espresso con prosa ingiuriosa e "ribellistica", senza alcune finalità di pubblico interesse.

GIUSTIZIA E COMUNICAZIONE

Discorso particolarmente delicato quello del rapporto tra Giustizia, comunicazione ed informazione e ciò per il bene comune che, nel caso specifico, si ricollega alla corretta amministrazione della Giustizia, precisando che il riferimento non può che essere quello della "giusta amministrazione della giustizia", con l'apporto che, per la realizzazione di questo bene, può dare l'informazione e quindi la comunicazione erga omnes.

E qui va fatta una preliminare considerazione su questo apporto, in quanto l'informazione, nel bilanciamento fra i due valori, dovrebbe imporre, certamente, qualche limitazione "a secondo ove la prima, cioè la giustizia, risultasse compromessa".

Il 23 marzo 1996, l'allora Ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca, Prof. Vincenzo Caianiello, affermava che "l'informazione, salvo eventuali limiti, deve essere funzionale alla buona e corretta amministrazione della Giustizia. L'informazione, la corretta informazione, fa bene alla Giustizia". Ecco il pensiero del Prof. Caianiello che qui è ricordato insieme al pensiero del Mancini, il quale, facendo riferimento alla disciplina relativa alla pubblicità del processo, affermava: "La pubblicità dei giudizi è la più idonea garanzia della loro rettitudine; essa è una guarentigia di giustizia e di libertà. L'imputato trova in essa la migliore assicurazione contro la calunnia, l'illegalità e la parzialità; il giudice si pone al riparo dal sospetto e si sente più sicuro nella sua coscienza; egli, il pubblico ministero e i difensori vengono stimolati all'adempimento coscienzioso e alacre del loro dovere; i testimoni e i periti subiscono un salutare controllo; il popolo si ammaestra nella conoscenza delle leggi penali; la moralità se ne avvantaggia con lo spettacolo del delitto svelato e punito".

Parole sagge e condivisibili, sicuramente, da tutti gli operatori della giustizia e del giornalismo italiano, proprio nell'alveo dell'autentica giustizia come "culla del diritto" a tutela, quindi, dei diritti dei singoli cittadini che, per circostanze diverse, vengono a trovarsi, esistenzialmente, impegnati a rispondere di problemi di giustizia.

Da qui la domanda: il rapporto tra Giustizia e mass media è una "realtà civile" oppure è una "realtà deprimente"?

Questo secondo aspetto è emerso nel recente convegno organizzato, a Milano, da Publitalia, nel cui contesto il Prof. Antonio Baldassarre, ex Presidente della Corte Costituzionale ha affermato che: "oggi, in Italia, siamo ormai alla barbarie giuridica, per quanto riguarda le garanzie dell'individuo".

Giudizio netto, chiaro e durissimo, se si pensa che, procedendo nel suo intervento, l'ex Presidente della Corte Costituzionale, ha affermato che "solo da noi avvengono certi gravissimi

episodi di lesione del diritto individuale alla riservatezza, alla vita privata, all'incolumità. Solo che, se le violazioni avvengono contro una parte che ci è simpatica si tace, mentre nel caso contrario, si alza la voce. Questo è un problema che va affrontato attraverso una revisione legislativa e di comportamenti".

Sono veramente parole pesanti, alle quali deve aggiungersi la riflessione che lo stesso Prof. Baldassare fa oggi sui mezzi d'informazione, su problemi che riguardano alcuni settori della giustizia e fa ciò sottolineando che "la stampa purtroppo, oggi, è subalterna alla cultura dello scopo nell'illusoria idea che faccia vendere più giornali, anche se i dati di diffusione lo smentiscono in modo clamoroso, invece che esercitare un pacato e legittimo ruolo di controllo ed informazione".

Un altro aspetto della "realtà deprimente tra giustizia e comunicazione", operata dai media, in Italia, è stato sottolineato da un altro recente Ministro di Grazia e Giustizia, l'Avv. Giovanni Maria Flick, il quale, concordando con il Prof. Baldassare, ha puntato il dito sul rischio di una "giustizia spettacolo", dove la giustizia diventa strumento della comunicazione e non strumento di collaborazione con la giustizia, ma anche dove si corre il rischio dell'affermazione di "una certa magistratura" che cerca, nell'opinione pubblica, sempre più ampio consenso.

E così – ha sostenuto l'ex Ministro di Grazia e Giustizia – "la tanto invocata trasparenza, viene usata spesso per delegittimare magistrati o imputati avversari, abbassando pericolosamente la soglia di tutela dell'individuo, per cui abbiamo bisogno di una pausa di riflessione, per potere superare tutti insieme questo momento".

Qui non va sottaciuto un altro aspetto che non può essere tralasciato: quello di essere informati anche a fini di curiosità, per cui la comunicazione dell'informazione su problemi di giustizia è vissuta come momento di "soddisfazione" per l'opinione pubblica, in un mondo che affida gran parte delle sue relazioni ai mass-media.

Numerosi i problemi di controllo del rapporto giustizia e comunicazione, sia come controllo sociale, sia come mera informazione.

Qualche altra riflessione potrebbe essere esplicitata, facendo riferimento ai riti alternativi al giudizio abbreviato ed al patteggiamento.

Siamo, soprattutto, nell'ambito dei fatti di corruzione o dei fatti che esprimono una illecita gestione delle pubbliche funzioni e qui va detto che una mancanza di pubblicità e di comunicazione attraverso i mass-media, si verrebbe a tradurre in una mancanza di controllo sociale e quindi di carente controllo da parte della collettività.

Sicuramente una riflessione merita, inoltre, l'informazione sul dibattimento penale, quando questa è realizzata attraverso la ripresa televisiva dei processi.

E' vero che tale tecnica d'informazione porta ad una certa soddisfazione nell'opinione pubblica, ma è anche vero che numerose sono state le critiche su tale tipo d'informazione, tanto che si è parlato di processo come "spettacolo". Qui va detto che, anche se si parla di processo "spettacolo", tale tipo d'informazione ha avvicinato la collettività alla funzione giurisdizionale.

A tale proposito, ci sembra utile ricordare che nelle fasi processuali i partecipanti sono: il Pubblico Ministero che rappresenta lo Stato ed un soggetto imputato al quale lo Stato deve assicurare il massimo delle garanzie.

Ma, come è noto, tra accusa e difesa, quasi sempre si hanno scontri dai quali, spesso, non può uscire una giusta decisione, come non fu tale quella che la storia ricorda quando fu condannato alla crocifissione Gesù e non Barabba: un vero spettacolo pubblico, così come quello che si realizza attraverso l'informazione fornita dalle riprese televisive dei processi, venendosi in tal modo a soddisfare e, quindi giustificare, il giustizialismo e non la giustizia.

Questo accade proprio perché l'opinione pubblica viene a condizionare, e quindi a fare diventare scontro, quello che deve essere un momento "alto" di dialettica, momento che dovrebbe trovare, nella decisione del giudice, la sua sintesi, attraverso l'emanazione di una sentenza equa e giusta.

Ovviamente lo scontro al processo è un fatto fisiologico, scontro tra la difesa, impegnata a garantire i diritti dell'imputato, e l'accusa con il diritto dello Stato di punire il colpevole. Ma, se lo scontro diventa violento, e di ciò è data comunicazione attraverso i mass-media, il diritto, come tale, diventa "diritto truce", diritto che non è più giustizia.

Nel rapporto tra comunicazione e giustizia emerge un altro problema, forse il più delicato, relativamente alle informazioni fornite dai mass-media nella fase delle indagini preliminari, e qui va detto che, l'opinione pubblica, nel corso degli ultimi anni, è apparsa, sovente, sconcertata di fronte a notizie che dovevano essere coperte dal segreto istruttorio.

Il nuovo Codice di Procedura Penale, con l'istituzione della fase dibattimentale, ha realizzato, al massimo grado, il principio accusatorio, laddove l'accusa e la difesa si contrappongono ed il Giudice si trova in una posizione di terzietà.

A monte del dibattimento sono poste le indagini preliminari, improntate al principio del sistema inquisitorio, fase che è protetta dal segreto e dalla riservatezza, al termine della quale il G.I.P. decide se l'accusato debba essere sottoposto al processo, così come chiede il pubblico ministero, oppure decide che non si deve dar luogo a procedere, e quindi niente processo, perché non sono emerse prove sufficientemente valide per processare quell'indagato.

Ma attraverso le comunicazioni fornite dai mass-media durante le indagini preliminari, il soggetto indagato risulta già processato.

Ora, purtroppo, e più di quanto non si possa immaginare, la fase delle indagini preliminari è divenuta una fase processuale, e così un indagato viene processato due volte, e ciò contro le intenzioni del legislatore.

Sulla violazione del segreto istruttorio va detto, comunque, che i mass-media spesso non hanno responsabilità, perché essi raccolgono una "violazione del segreto".

Fiumi d'inchiostro sono stati versati su fughe di notizie da parte di alcuni magistrati, come avvenimenti poco esaltanti, tali da alimentare insicurezza e sfiducia in vari angoli del Paese.

E' un fatto grave se, a violare il segreto istruttorio sono stati magistrati, ma è più grave se ciò è avvenuto ad opera di testate giornalistiche.

Ciò non solo è deontologicamente inammissibile, ma è anche illegittimo se si tratta di scorporamenti che costituiscono reato.

Ecco il punto: entrano in gioco, infatti, strutture giudiziarie e dei servizi, per cui risulta impossibile individuare la persona fisica che ha violato il segreto, vale a dire l'autore della specifica fattispecie, ricordando sempre che la responsabilità è personale.

Al riguardo ricordiamo la recente presa di posizione del Presidente della Repubblica il quale ha chiesto ai giudici di avere "il coraggio di andare fino in fondo", almeno in alcuni dei processi aperti a carico di magistrati, per violazione del segreto istruttorio.

Questo problema è emerso nel tempo anche con prese di posizione del Consiglio dei Ministri per cui il Ministro di Grazia e Giustizia pro tempore è stato invitato a "riferire urgentemente sulle iniziative da adottare per ripristinare un adeguato livello di garanzia a tutela del corretto corso della Giustizia e della dignità dei cittadini".

In talune circostanze, secondo il Governo "il clima che si è determinato offende profondamente i valori ed i principi dello Stato di diritto, cancella la tutela della dignità delle persone e priva il giudice della serenità di cui ha bisogno per l'esercizio della sua delicatissima funzione".

Siamo all'epoca del Ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, il quale, facendo riferimento a misure da proporre, ha affermato: "o si determina una sanzione severa per chi viola il segreto istruttorio, cioè magistrati e stampa, oppure lo si abolisce".

In tale occasione è stato costituito un gruppo di studio di docenti universitari, per l'elaborazione di alcune proposte modificatrici dell'attuale disciplina.

Sono passati tanti anni ed il problema continua ad esistere, forse più amplificato che mai, sulla base del principio che "la notizia è sacra", qualunque essa sia.

Un altro punto che merita un significativo e rilevante impegno di riflessione per dare un'autentica risposta. Non solo perché la diversa comunicazione di una notizia, su indagini in corso, è diretta espressione di un momento di libertà, libertà di stampa e libertà di manifestazione del pensiero, ma anche perché il momento giudiziario è divenuto, esso stesso, un momento politico.

Ma tutto ciò – possiamo chiederci – non è divenuto, spesso, un momento di lotta politica?

Infatti, la valenza politica del momento giudiziario, è stata recentemente acclarata come continua ad essere nella storia dell'ultimo decennio del nostro Paese, e ciò è dipeso dalla natura stessa dei fatti di corruzione e di concussione che hanno creato tanto allarme nella nostra società, potendo osservare che la giustizia entrava nei "palazzi del potere" per ripulirli.

Veramente difficile e delicato il rapporto "comunicazione-giustizia" che, nel tempo, è apparso aver assunto caratteristiche "rivoluzionarie".

I mass-media, sul piano etico e deontologico devono contribuire ad una corretta informazione sul fenomeno "giustizia" che, per la sua tecnicità, non può e non deve essere "giustizialismo", non solo rispetto ai contenuti, ma anche con riferimento alle modalità dell'intervento giudiziario e, soprattutto, agli aspetti più squisitamente tecnici di tale intervento.

Non è un compito semplice fare proposte o dare consigli: solo un forte appello ai mass-media a fare tutto il possibile per aiutare l'opinione pubblica a comprendere meglio i fatti giudiziari oggetto dell'informazione, non dimenticando mai il concetto di "imparzialità", connotazione tipica del P.M., come disposto dall'art. 97 della nostra Costituzione, il quale non può che essere imparziale, comportandosi nello stesso modo nei confronti di tutti nell'esercizio di una "funzione" che è "pubblica".

Anche per i mass-media, che esercitando anch'essi una funzione pubblica, perché pubbliche sono le attività degli organi d'informazione, vige la tipica connotazione della "imparzialità", nel senso cioè di realizzare i propri fini senza essere tendenziosi, né orientando la pubblica opinione mettendo da parte l'etica, la deontologia ed, a volte, anche la verità.

Il superamento del limite d'imparzialità, dall'una e dall'altra parte, genera mancanza di equità e pseudo "vera" giustizia con il risultato che, in Italia, la "culla del diritto" è sostituita la "bara del diritto"; questo determina la distruzione di tante vite umane, talvolta innocenti, così come la recente storia del nostro Paese ha documentato.

Per concludere questa panoramica, giova ricordare la recente pronuncia della Cassazione che, nel fare riferimento al diritto di cronaca ed al diritto alla privacy, entrambi tutelati dalla Costituzione, statuisce che il diritto di cronaca è "prevalente" e quindi deve essere esercitato liberamente tutte le volte che si divulga una notizia, anche se la stessa lede la riservatezza delle persone coinvolte. Per concludere, il diritto di cronaca deve rispondere a tre requisiti: "la notizia è vera", "è di interesse pubblico", "è narrata in forma civile".

MAFIA E COMUNICAZIONE

Sul piano epistemologico – come scientificamente dimostrato – va detto che esistono varie fenomenologie, di criminalità organizzata, di cui all'art.416 C.p..

Numerosi fenomeni, quindi, che, in quanto espressione di criminalità organizzata, di cui alla norma su ricordata, assumono l'aggettivazione di mafiosi, 'ndraghetosi o di altra natura.

Ma i mass-media, nell'ultimo scorcio di questo secolo, hanno preferito fornire informazioni solo sulla mafia, facendo riferimento ai delitti eccellenti, alle stragi che si sono consumate in Sicilia.

Ed ecco le agenzie di stampa diffondere le notizie, notizie recepite da tutta la stampa nazionale, ma anche internazionale, notizie sbattute in prima pagina nei quotidiani siciliani.

Dopo la "liberazione" dal fascismo, il funzionamento della democrazia italiana aveva anche bisogno del supporto della comunicazione, che i mass-media dovevano fornire alla pubblica opinione su fatti e misfatti di tipologia mafiosa?

Quali i motivi di ritardo con cui i mezzi d'informazione hanno affrontato la questione "mafia"?

Le varie fenomenologie mafiose non sono state presenti in modo rilevante nel periodo premoderno agricolo, soltanto in quest'ultimo scorcio di secolo, la carta stampata, seguita dagli altri mezzi di comunicazione, ha cominciato ad occuparsi di fatti e misfatti di sicura matrice mafiosa.

Coevamente, non si è riusciti a trovare i colpevoli dell'assassinio del Procuratore Capo Pietro Scaglione, ucciso nell'agguato del 5 maggio 1971 e tante altre vittime della criminalità organizzata. Innumerevoli sono i delitti senza colpevoli dei quali è stata fornita modesta informazione all'opinione pubblica.

Eppure il Procuratore Scaglione fu un alto magistrato impegnato nella lotta alla mafia e alla repressione che seguì alla strage di Ciaculli.

E se viene superata, sul piano concettuale, questa specie di latitanza, nel passato dei mass-media, le varie informazioni fornite, successivamente, hanno assunto il carisma della problematica di vitale interesse per il funzionamento della democrazia italiana?

O sono state, soprattutto, occasionali, stereotipe, approssimative o, semplicemente, cronachiste, più o meno esplosive per i recenti omicidi "eccellenti"?

Ed ancora: quale ruolo ha avuto l'informazione nella distinzione dei poteri nella lotta contro le fenomenologie mafiose?

Tenendo presente che il riferimento d'obbligo è alla magistratura, quale autonomia ha avuto la funzione dei mass-media dal potere giudiziario, proprio per i fenomeni mafiosi?

Ed infine, quale autonomia dal potere politico?

Domande dalle quali ognuno può trarre le sue considerazioni dal proprio specifico angolo visuale, dalla propria esperienza personale e dalla contiguità con il tema, e ciò facendo riferimento alle questioni che, in modo più generale, attengono all'assetto del sistema informativo nel nostro Paese, così come alla qualità delle routine professionali dell'informazione giornalistica.

Ora, riflettendo ad alta voce, sulla base di quanto l'opinione pubblica più attenta esprime, viene sottolineata l'assoluta centralità politica del nesso informazione-mafia con la conseguente insoddisfazione per i livelli di prestazione, generalmente offerti in materia, dal giornalismo italiano, pur nel riconoscimento di una recente crescita di attenzione per il fenomeno mafioso.

La comunicazione sui fenomeni mafiosi, per essere autentica, veritiera e non manipolata, deve procedere da civili motivazioni, deve essere attuata con il massimo rigore, proprio come forma di testimonianza per chi, come il giornalista e/o il conduttore televisivo, devono svolgere un lavoro intellettuale.

Sul tema, qual è quello delle fenomenologie mafiose, l'atteggiamento dei mass-media non può fermarsi al solo livello impressionistico, per quanto dignitoso possa presentarsi, ma deve essere condotto – secondo gli esperti – con “una certa sistematicità e con strumenti analitici adeguati”.

Il rapporto “comunicazione-mafia”, per essere autenticamente professionistico, non può poggiare sulla semplice presa d'atto dell'esistenza di un'organizzazione criminale e/o dall'elencazione dei suoi delitti, più o meno eccellenti o, infine, dalle trascrizioni, più o meno a rate, delle dichiarazioni dei cc.dd. “pentiti”, come, quasi sempre, viene documentato nelle varie informazioni fornite dai mass-media.

Questo rapporto, per essere non solo professionistico ma di vitale interesse nel funzionamento della democrazia italiana, deve essere strutturato su un'ampia e complessa definizione di ogni singola realtà territoriale, nel contesto delle varie realtà territoriali a livello nazionale ed internazionale, così come sono strutturate le realtà fenomeniche mafiose, procedendo, quindi, ad una definizione geografico-culturale, ma anche ad una definizione socio-economica e politica.

E ciò per esplicitare una rilevanza politico-sociale, non solo in determinati periodi storici, ma, sempre nel tempo, proprio per contribuire al funzionamento della democrazia italiana!

Ma ciò si è verificato nel nostro Paese?

Negli anni 77-80 allorquando eravamo nel pieno dell'economia mafiosa, traffico di eroina, investimenti e profitti di ogni genere che documentavano i nuovi equilibri dell'assestamento dei patentati mafiosi, più o meno collusi col potere politico, i più autorevoli periodici nazionali, ad esempio, come quasi tutti i mass-media, non si sono accorti di nulla. Come è potuto accadere che non ci si accorgesse di questa evoluzione mafiosa, anche se venti anni prima proprio uno di questi periodici aveva svegliato la coscienza civile del paese, affrontando episodi scabrosi e nominando personaggi tabù?

Vari i settimanali che, in quel periodo, fornivano informazioni puntuali sui fenomeni mafiosi e ciò "nel contesto di un silenzio pressoché totale del sistema informativo" (Somaschini).

E, procedendo ad una lettura retrospettiva del rapporto, "comunicazione-mafia" c'è da prendere atto della rimozione collettiva del primo dopoguerra, che ha assunto dimensioni quasi incredibili: "erano gli anni in cui un giornale siciliano si poteva permettere di ignorare totalmente gli assassini di Accurzio Miraglia e di Epifanio Li Puma nel 1948 e di Salvatore Carnevale nel 1955" (Graziella Priulla), sindacalisti uccisi dalla mafia.

E che dire dell'assassinio del sindaco di Camporeale, Pasquale Almerigo avvenuto nel 1957, delitto autenticamente mafioso, liquidato da quasi tutti i quotidiani siciliani con poche battute di cronaca?

E quando i due quotidiani comunisti dimostrarono, per questo delitto, una matrice politico-mafiosa, come mai tale dimostrazione non fu ripresa dai mass-media a livello siciliano e nazionale?

Quasi tutte le grandi firme della carta stampata erano dedicate al terrorismo, riservando alle fenomenologie mafiose solo poche battute frammentarie e slegate nei "pastoni".

Il detonatore, come si ricorderà, è stato l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che contribuì a far esplodere le coscienze civili e politiche della gente di Sicilia e non solo.

Ma questa detonazione la possiamo misurare con il metro della comunicazione, assumendo a segnale della temperatura dell'opinione pubblica proprio la carta stampata e la televisione? O è stata l'opinione a coinvolgere i mass-media?

"Mai - scrive Priulla - come in questo caso, le teorie fondate sulla semplice subordinazione degli apparati informativi agli apparati della politica si mostrano insufficienti a fornire interpretazioni insufficienti".

"Adesso basta": ha detto la gente! E ha detto basta perché questo tragico episodio si è svolto in modo "fortemente sensazionale" trattandosi del Generale Dalla Chiesa e della giovane moglie Emanuela Setti Carraro, vittima innocente della vile azione di Cosa Nostra.

Da questo evento sono scaturiti una serie di effetti a catena che hanno coinvolto, finalmente, i mezzi di informazione.

Dello stesso tenore il "caso Falcone" ed il "caso Borsellino" che hanno costretto i mass-media ad impegnare le prime pagine dei giornali per una durata esattamente doppia rispetto alla media riservata ad altri magistrati e poliziotti precedentemente uccisi.

E così anche il lavoro dei magistrati palermitani ha assunto un rilievo mediatico mai ottenuto dai loro colleghi nel decennio precedente.

E così la comunicazione, sia pure con la strana informazione sulle "dichiarazioni a rate" dei collaboratori di giustizia "credibili" o "non credibili" o "sempre credibili", anche se le dichiarazioni su un fatto esplicitato da pentiti diversi, sono "non concordanti", in un intreccio di

collaborazioni anche con "poteri forti" per le varie fenomenologie mafiose, è divenuta parte integrante della democrazia italiana.

Ma ciò che si auspica nel nostro Paese, nel rapporto "comunicazione-mafia" è qualcosa di diverso: l'autonomia dell'intelligenza giornalistica, la non dipendenza dai poteri forti e, conseguentemente, la eticità delle informazioni da fornire, dopo i dovuti e reiterati controlli e verifiche delle notizie di un fatto e/o di un avvenimento che per le sue caratteristiche peculiari, viene a rientrare nel contesto fenomenologico mafioso.

Ciò vorrà dire essere nella verità, come vorrà dire esercitare la libertà di pensiero e la libertà di stampa.

La pubblica opinione, partecipando attivamente all'educazione civile contro ogni fenomenologia criminosa di stampo mafioso, sarà grata.

In atto non c'è più silenzio, ma vi è qualche confusione, così come vi sono polveroni giornalistici e molti sbandamenti nell'opinione pubblica.

E ciò perché i giochi, ancora, sono tutti aperti. Ma il rapporto "mafia-comunicazione" è di vitale importanza in quanto coinvolge la democrazia e la libertà del nostro Paese!